

Contratto di finanziamento - usura - sommatoria interessi corrispettivi e interessi di mora - insussistenza (cod. civ., art. 1815; cod. pen., art. 644; l. n. 108/1996)

Ai fini della verifica dell'usura di un contratto di finanziamento non possono essere tenuti in considerazione i tassi moratori, che sono esclusi dal calcolo del tasso soglia, in applicazione del principio di simmetria

FATTO

omissis I ricorrenti fanno presente di aver sottoscritto un contratto di prestito personale con la resistente rispettivamente in qualità di richiedente e coobbligato, il 15.10.2012, per l'importo di € 24.495,00, da restituire in 84 rate mensili, al tasso di interesse annuo nominale, in misura fissa, del 10,00 %. E che, inoltre, era stato pattuito un tasso di mora pari al 12,683 % ed un tasso del 20,00% "da applicarsi in caso di decadenza dal beneficio del termine, mentre per il ritardato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento sono convenute spese di recupero stragiudiziali pari al 20,00% dell'importo scaduto e non pagato". Allegano al presente ricorso la perizia da loro commissionata, dalla quale si evince che il TAEG complessivamente determinato, considerando le spese iniziali sostenute dal richiedente, le spese di assicurazione (€ 756,00), nonché le spese preventivate per ogni rata (€ 1,00 per rata), è pari al 11,666%, quindi inferiore al tasso soglia del 18,9125%, fissato dalla Banca d'Italia per il trimestre di riferimento. Al contrario il tasso di mora risulta usurario. Dunque, il contratto presenta, ad avviso dei ricorrenti, interessi usurari ab origine. Pertanto, rilevata l'usurarietà delle clausole contrattuali in discorso, il ricorrente ritiene la non debenza di alcun interesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1815 c.c.. Ciò posto, il ricorrente chiede che l'intermediario sia condannato a restituire "quanto indebitamente promesso e/o versato dai ricorrenti nel corso dell'intero rapporto e pari ad € 9.263,40, così quantificati a seguito di ricalcolo del piano di ammortamento senza applicazione di interesse alcuno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1815 comma II c.c., come da perizie in allegato, anche in via equitativa, oltre al risarcimento di ogni danno patito e patiendo con rimodulazione e/o ricalcolo degli eventuali ratei di finanziamento ancora in essere".

La resistente, nelle proprie controdeduzioni, rileva in primo luogo che le contestazioni dei ricorrenti, relativamente all'usurarietà del tasso d'interesse applicato al rapporto, sono state erroneamente sollevate raffrontando il tasso soglia al TAEG anziché al TEG. Conferma la stipula di un contratto di prestito personale per l'importo di € 24.495,00 da restituire in 84 rate mensili, con TAN del 10,00%, TAEG del 10,58% e TEG del 10,55%, rilevando che il tasso soglia fissato con decreto trimestrale ministeriale era, alla data della stipula, pari al 18,912%. La banca resistente ritiene corretta l'esclusione del tasso d'interesse di mora convenuto dal calcolo del TAEG, sul rilievo che, non solo la normativa di attuazione costituita dai Decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze ma anche i Chiarimenti resi dalla Banca d'Italia in materia di calcolo del TEG, ritengono che tale voce di costo debba essere esclusa. Oltretutto, anche a voler considerare l'ipotesi in cui gli interessi di mora siano equiparati ad una penale che

potrebbe essere ridotta equitativamente dal Giudice qualora ritenuta eccessiva, secondo quanto disposto dall'art. 1284 c.c. e come affermato dal Collegio di Coordinamento, in ogni caso dovrebbe ricorrere la circostanza del pagamento degli interessi di mora, che nel caso di specie non si è verificata. Ritiene quindi di aver correttamente calcolato il TEG secondo quanto previsto dalle Istruzioni della Banca d'Italia e che lo stesso sia inferiore al tasso soglia previsto per il periodo e la classe di operazioni riferibili al caso di specie. L'intermediario chiede di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

DIRITTO

La questione sottoposta a questo Collegio verte su presunte irregolarità, lamentate dai ricorrenti a seguito di una analisi svolta da un perito di parte, più in particolare le doglianze si riferiscono all'asserito carattere usurario degli interessi pattuiti nel finanziamento. Dal contratto allegato dalle parti emerge che la pattuizione delle condizioni economiche è per Tasso Annuo Nominale (TAN) pari al 10,00%, per il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) pari a 10,58% e le spese per incasso rata di € 1,00 per rata. Si rileva inoltre che è stata pattuita la divisione del piano di ammortamento in due "periodi": I periodo di 24 rate dell'importo di € 278,22 ciascuna, e II periodo di 60 rate dell'importo di € 478,81 ciascuna.

Il tasso soglia vigente al momento della stipula (IV trimestre 2012) è pari al 18,9125%. Sul punto si rammenta il costante orientamento del Collegio nel ritenere che il solo indice rilevante ai fini della valutazione dell'usurarietà degli interessi pattuiti sia il TEG e non il TAEG, cfr. ex plurimis Collegio di Roma-Decisione n. 7228/2015 che ha ribadito: "Merita di essere innanzitutto sottolineato che è fin troppo noto che il tasso sul quale deve essere effettuata la verifica dell'usurarietà dei tassi applicati al rapporto contrattuale è il TEG (Tasso Effettivo Globale) e non già il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) preso invece in esame dalla ricorrente".

Al di là della poca chiarezza dovuta all'uso indistinto dei termini TAEG e TEG, nella perizia di parte risulta utilizzata la formula: (QUOTA INTERESSI RATA X 365)/(CAPITALE RESIDUO X GIORNI) di calcolo TEG, mentre per "eventuali maggiorazioni dovuti a ritardati pagamenti in rata" è stata utilizzata la formula: (MORA X 365)/(QUOTACAPITALE RATA X GIORNI). Tali formule risultano tuttavia non conformi a quanto dettato dalle Istruzioni per la rilevazione del TEG della Banca d'Italia, secondo la quale, per la classe di operazioni riferibile al caso di specie, la formula da utilizzare è la seguente:

$$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

Pur concludendo la perizia in discorso che "gli interessi pattuiti in contratto [...] risultano usurari", tale assunto è in realtà contraddetto sia dalla tabella "verifica pagamenti" sia dal fatto che, nel contratto, non è pattuito alcun tasso d'interesse in caso di ritardo nei pagamenti, mentre nel solo caso di decadenza dal beneficio del termine è prevista l'applicazione di interessi di mora pari all'1% della quota capitale delle rate scadute ed inoltre, quale penale, gli interessi relativi alle rate non scadute.

Dalla documentazione prodotta si osserva che in caso di mora contrattuale, ovvero in caso di ritardato pagamento che non sia tale da determinare la risoluzione del contratto e

quindi la decadenza dal beneficio del termine, i soli costi sopportati dal cliente sarebbero quelli relativi all'invio dei solleciti (pari ad € 5,00) od all'eventuale spesa per recupero stragiudiziale dell'insoluto pari al 20% della somma scaduta. Non trova dunque riscontro nel testo dell'accordo il tasso di mora indicato in perizia (12,683%) per il quale dunque non sono state esplicate le metodologie di calcolo.

Sembra quindi che, pur volendo prescindere dai criteri di calcolo utilizzati per la determinazione di tale ultimo tasso, il maggior valore del 22,683% sia determinato dalla somma algebrica tra il tasso di mora asseritamente convenuto (12,683%) e la percentuale del 20% sulle somme insolute, applicata, come detto, in caso di intervento di recupero stragiudiziale.

Il raffronto tra tale valore percentuale ed il tasso soglia dovrebbe pertanto ritenersi illegittimo alla luce del principio di simmetria affermato dal Collegio di Coordinamento e più volte ribadito dai Collegi territoriali, in ossequio al quale sarebbe scorretto raffrontare due voci di costo eterogenee, per di più, come accaduto nel caso di specie, nelle ipotesi in cui siano comparati al tasso soglia valori relativi a fasi "patologiche" del rapporto contrattuale (in tal senso il Collegio di Coordinamento-Decisione n. 1875/14 del 28.03.2014).

Va quindi ribadito il principio fondamentale della perfetta simmetria tra i due termini del confronto da cui discende che, così come sarebbe palesemente scorretto confrontare gli interessi pattiziamente convenuti per una data operazione di credito con i tassi soglia di una diversa tipologia di operazione creditizie, così come sarebbe palesemente scorretto calcolare nel costo del credito convenzionalmente pattuito gli addebiti a titolo di imposte, altrettanto risulta scorretto calcolare nel costo del credito pattuito i tassi moratori che non sono presi in considerazione ai fini della individuazione dei tassi soglia, perché in tutti i casi si tratta di fare applicazione del medesimo principio di simmetria.

Alla luce di quanto esposto, si osserva che la valutazione dell'usurarietà degli interessi pattuiti non dovrebbe essere effettuata considerando gli interessi di mora, essendo peraltro gli stessi espressamente esclusi dal calcolo del TEG, secondo quanto previsto dalle Istruzioni della Banca d'Italia (che recitano testualmente: sono escluse dal calcolo del TEG: gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo) oltre che dalla giurisprudenza del Collegio.

Si evidenzia infine come l'esclusione delle spese e degli oneri da ritardato pagamento dal calcolo del TEG e quindi dal vaglio della soglia di usurarietà, non valga, secondo quanto affermato in più occasioni dal Collegio, ad escludere il sindacato circa la loro eccessività, riguardata rispetto al costo complessivo sostenuto dal cliente. Sul punto infatti, il Collegio di Coordinamento con decisione n. 3412/14 ha osservato che l'illegittimità della sommatoria tra TEG e tassi di mora "non equivale comunque a sottrarre gli interessi moratori da qualsivoglia vaglio di legittimità, soccorrendo in tali ipotesi il potere officioso del giudice di ridurre, ai sensi dell'art. 1384 c.c., il tasso convenzionale degli interessi moratori ove manifestamente eccessivo, ovvero di considerare vessatoria e quindi nulla la clausola che li prevede ai sensi degli articoli 33, comma 2, lettera f e 36, comma 1 del codice del consumo". Il Collegio ritiene tuttavia che, nel caso di specie, non sussista il presupposto della manifesta eccessività.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

